

L'OPINIONE

BILANCIO

L'iscrizione in bilancio delle partecipazioni in ipotesi di controllo

di Raffaele Marcello | 27 MARZO 2025

Le partecipazioni di controllo devono essere rappresentate in bilancio in modo coerente con la loro funzione economica. La fase della classificazione iniziale, insieme alla prima iscrizione e alla valutazione di eventuali eccedenze rispetto alla quota di patrimonio netto della partecipata, presentano criticità che richiedono un'attenta valutazione da parte di imprese e professionisti, soprattutto per quanto riguarda la corretta imputazione contabile secondo le indicazioni dell'OIC 21.

Nel bilancio d'esercizio, le **partecipazioni** detenute da un'impresa devono essere rappresentate nell'attivo patrimoniale in base alla loro destinazione economica. Se l'intento è quello di un investimento duraturo, la partecipazione va classificata tra le immobilizzazioni finanziarie. In caso contrario, se destinata alla negoziazione, è iscritta tra le attività finanziarie circolanti.

La **volontà dell'organo amministrativo** è un elemento determinante nella classificazione, ma deve essere supportata da dati oggettivi, come la durata dell'investimento e le reali strategie aziendali.

Il Codice civile, all'art. 2424-bis, introduce una **presunzione relativa** in base alla quale una partecipazione è considerata immobilizzata se attribuisce almeno un quinto dei voti in assemblea ordinaria (o un decimo per le società quotate). Tuttavia, qualora vi sia un'intenzione documentata di cederla in tempi brevi, può essere riclassificata nell'attivo circolante.

Per le **partecipazioni di controllo**, l'art. 2359 c.c. stabilisce che sono considerate tali quelle che consentono a un'impresa di esercitare un'influenza dominante, sia attraverso la detenzione della maggioranza dei voti, sia mediante vincoli contrattuali che ne determinano la gestione. Salvo eccezioni, queste partecipazioni devono essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.

L'OIC 21 chiarisce che la **prima iscrizione della partecipazione** avviene al costo di acquisto, comprensivo di ogni onere accessorio direttamente imputabile.

Tale valore iniziale costituisce il punto di partenza per la successiva valutazione in bilancio.

Se il **costo d'acquisto** eccede la quota del patrimonio netto della partecipata riferibile alla partecipazione, la differenza deve essere analizzata con attenzione.

In particolare, l'impresa deve valutare se tale **eccedenza** sia attribuibile a specifiche attività della partecipata – come immobili, impianti, marchi o altre risorse – o se rappresenti una componente non allocabile, da trattare come avviamento (OIC 17).

Alla luce di ciò, se la parte del maggior valore è riconducibile a **beni identificabili** viene allocata sugli stessi modificandone il valore contabile.

La **quota residua**, non riferibile ad attività specifiche, costituisce invece avviamento, da iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzare in modo sistematico.

L'**ammortamento dell'avviamento** riflette il consumo graduale dei benefici economici futuri connessi all'investimento. Al riguardo l'OIC 24 prevede che l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato secondo la vita utile. In assenza di una stima attendibile della vita utile, l'ammortamento avviene in un periodo non superiore a 20 anni.

Invero la corretta allocazione dei maggiori valori assume particolare rilievo anche in fase di valutazione successiva.

Se emergono **perdite durevoli di valore**, la partecipazione deve essere svalutata, con imputazione nel conto economico. Viceversa, eventuali **ripristini di valore** sono consentiti nei limiti della precedente svalutazione, nel rispetto del principio di prudenza.

Oltre alla valutazione, un altro aspetto non trascurabile riguarda i **proventi da partecipazione**.

I **dividendi** sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto alla loro percezione, generalmente a seguito della delibera assembleare della partecipata. Contabilmente, sono iscritti tra i proventi da partecipazioni nella voce C15) "Proventi da partecipazioni", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Anche la **cessione di partecipazioni** può generare effetti economici significativi.

Gli **utili** o le **perdite** che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) "Proventi da partecipazioni" e nella voce C17) "Interessi e altri oneri finanziari". Questi valori devono essere distinti dalle spese di cessione, che devono essere contabilizzate separatamente per una corretta rappresentazione del bilancio.

In conclusione, la prima iscrizione delle partecipazioni di controllo non si esaurisce nella semplice indicazione di un valore storico, ma implica una **valutazione complessa della differenza tra costo e patrimonio netto**, con effetti rilevanti sulla struttura del bilancio.

La **corretta distinzione** tra maggior valore attribuibile a beni specifici e quello qualificabile come avviamento consente di rappresentare in modo fedele l'effettiva sostanza dell'operazione.